

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025

572/2025/R/EEL

USCITA DAL REGIME DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 7, DELLA LEGGE N. 10/91 E AMMISSIONE, A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2024, AL REGIME TARIFFARIO PREVISTO PER LA GENERALITÀ DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E MISURA ELETTRICA PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., S.I.P.P.I.C. S.P.A.. APPROVAZIONE DELLA TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA, RELATIVA ALL'ANNO 2024

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1367^a riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che il Collegio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (di seguito: decreto-legge 239/2003);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 18 novembre 2025, n. 173 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;

- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2010, ARG/elt/72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt/72/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 101/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 101/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità deliberazione 28 giugno 2012, 267/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 267/2012/R/eel)
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 491/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 237/2018/R/eel) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 238/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2019, 46/2019/R/eel;
- deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/eel;
- deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 164/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 164/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2023, 616/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 616/2023/R/eel) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 169/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 169/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2025, 513/2025/R/eel; (di seguito: deliberazione 513/2025/R/eel);
- le determinazioni del direttore DIEU 14 luglio 2022, DIEU 4/202 e 24 ottobre 2022, DIEU 8/2022;
- la comunicazione dell'Autorità del 30 settembre 2021 (prot. Autorità 36150) all'impresa elettrica minore S.i.p.p.i.c. S.p.A. (di seguito anche: l'impresa o SIPPIC);
- la comunicazione di SIPPIC del 4 aprile 2024 (prot. Autorità 25173 del 04 aprile 2024; di seguito: comunicazione del 4 aprile 2024);
- la comunicazione di SIPPIC del 18 giugno 2024 (prot. Autorità 43929 del 24 giugno 2024);
- la comunicazione dell'Autorità del 6 novembre 2024 (prot. Autorità 77436 del 6 novembre);
- la comunicazione di SIPPIC del 5 dicembre 2024 (prot. Autorità 85026 del 5 dicembre 2024);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) del 7 febbraio 2025 (prot. Autorità 8296 del 7 febbraio 2025);
- la comunicazione della CSEA del 7 febbraio 2025 (prot. Autorità 8321 del 7 febbraio 2025);

- la comunicazione della CSEA del 12 febbraio 2025 (prot. Autorità 9557 del 13 febbraio 2025);
- la comunicazione di SIPPIC del 17 febbraio 2025 (prot. Autorità 10601 del 17 febbraio 2025);
- la comunicazione della CSEA del 19 febbraio 2025 (prot. Autorità 12244 del 20 febbraio 2025);
- la comunicazione della CSEA del 25 febbraio 2025 (prot. Autorità 13535 del 25 febbraio 2025);
- la comunicazione di SIPPIC del 4 marzo 2025 (prot. Autorità 15270 del 4 marzo 2025);
- la comunicazione di SIPPIC dell'11 marzo 2025 (prot. Autorità 17072 dell'11 marzo 2025);
- la comunicazione dell'Autorità del 2 aprile 2025 (prot. Autorità 23155 del 2 aprile 2025);
- la comunicazione di SIPPIC del 29 luglio 2025 (prot. Autorità 53806);
- la comunicazione dell'Autorità del 5 agosto 2025 (prot. Autorità 55551);
- la comunicazione della CSEA del 4 settembre 2025 (prot. Autorità 61598 del 5 settembre 2025);
- la comunicazione di SIPPIC a CSEA 3 ottobre 2025 (prot. Autorità 68103 di seguito: comunicazione 3 ottobre 2025);
- la comunicazione della CSEA del 28 ottobre 2025 (prot. Autorità 74580 del 28 ottobre 2025);
- la comunicazione di SIPPIC del 6 novembre 2025 (prot. Autorità 77148 del 7 novembre 2025; di seguito: comunicazione del 7 novembre 2025);
- la comunicazione dell'Autorità a SIPPIC del 28 novembre 2025 (prot. Autorità 83573 del 28 novembre; di seguito: comunicazione del 28 novembre);
- la comunicazione di CSEA all'Autorità del 2 dicembre 2025 (prot. Autorità 84041 del 2 dicembre) con cui CSEA ha comunicato gli esiti istruttori per la determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2024 per l'impresa distributrice S.I.P.P.I.C. S.p.A.;
- la comunicazione di SIPPIC del 9 dicembre 2025 (prot. Autorità 75571 del 9 dicembre 2025; di seguito: comunicazione del 9 dicembre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 11, della legge 10/91 definisce le imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A. (di seguito: imprese elettriche minori) sottratte alla nazionalizzazione e sottoposte allo speciale regime di reintegrazione tariffario ivi disciplinata, come *"imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici"* alla data di entrata in vigore della medesima legge 10/91";

- tale definizione individua, quindi, tra le condizioni disgiuntamente necessarie per la qualificazione di un'impresa come impresa elettrica minore, il fatto che il distributore svolga attività di produzione di energia elettrica, e che la stessa venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni serviti a una certa data;
- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora CSEA, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori; in tali procedimenti, pertanto, l'Autorità svolge una funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione della CSEA;
- con la deliberazione 169/2025/R/eel, l'Autorità ha determinato, in via definitiva, le aliquote di integrazione tariffaria ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 spettanti all'impresa elettrica minore SIPPIC per l'anno 2017.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 38, comma 4 del decreto legislativo 93/11 ha previsto che, per le imprese elettriche minori che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano nei termini previsti dalla deliberazione dell'Autorità ARG/elt n. 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale, l'Autorità definisca meccanismi di gradualità che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 481/95 e dalla direttiva 2009/72/CE;
- con la deliberazione 101/2012/R/eel, l'Autorità ha previsto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 93/11, un meccanismo incentivante, definito meccanismo di gradualità, per le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7, della legge 10/91, finalizzato a ricondurre tali imprese - che abbiano cessato l'attività di produzione e che abbiano aderito entro il termine di cui alla deliberazione ARG/elt 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale - nel regime ordinario di regolazione tariffaria vigente per la generalità delle imprese di distribuzione elettrica a fronte della rinuncia al diritto dell'integrazione tariffaria di cui alla predetta norma;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto, in aggiunta al suddetto meccanismo di gradualità, l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, disposto ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, a partire dal primo anno di rinuncia alle integrazioni tariffarie e la copertura dei costi relativi allo svolgimento dell'attività di produzione elettrica secondo le modalità previste dal regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione di cui alla deliberazione 111/06, per tutti gli anni di svolgimento della medesima attività;
- con la medesima deliberazione 101/2012/R/eel, l'Autorità ha previsto che:

- il meccanismo di gradualità decorra dal primo anno successivo alla cessazione delle attività di produzione e preveda, entro un certo numero di anni, il recupero dei costi fissi legati alla cessazione dell’attività di produzione (articolo 3);
- le istruttorie per l’applicazione dei suddetti regimi e per il calcolo del meccanismo di gradualità siano condotte dalla CSEA (articolo 6).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 111/06, all’articolo 63, primo comma, l’Autorità ha stabilito che Terna predisponga e pubblichi l’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, prevedendo all’undicesimo comma che, per il periodo di inclusione nell’elenco predetto, l’utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all’Autorità l’ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione; ai sensi del tredicesimo comma del medesimo articolo 63, inoltre, viene stabilito che l’Autorità determini con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione;
- con la deliberazione 491/2017/R/eel, l’Autorità ha accolto l’istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111/06 presentata dalla SIPPIC per l’impianto di produzione elettrica di Capri, subordinando l’avvio dell’applicazione del regime al rispetto da parte della stessa di una serie di condizioni, tra le quali l’entrata in esercizio del primo collegamento con la rete di trasmissione elettrica nazionale e la stipula del contratto di dispacciamento con Terna e limitandone la durata sino al 31 dicembre 2022, anno entro cui si prevedeva il completamento degli interventi connessi al secondo collegamento con la rete di trasmissione nazionale; nella medesima deliberazione, l’Autorità ha stabilito che, per il periodo di applicazione del regime di reintegrazione dei costi di produzione, l’impianto di Capri fosse escluso, per la quota dei costi relativi alla produzione elettrica, dalla remunerazione del sistema di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori, di cui all’articolo 7 della legge 10/91;
- la predetta deliberazione 491/2017/R/eel ha anche previsto espressamente che l’Autorità, con successivo provvedimento, avrebbe definito la “*regolazione della transizione dal regime di integrazione tariffaria, con riferimento all’insieme delle attività svolte da SIPPIC*” (cfr. punto 7. del deliberato);
- con la comunicazione del 30 settembre 2021, l’Autorità ha comunicato all’impresa l’ammissione dell’impianto di Capri al regime di reintegrazione dei costi ex deliberazione 111/06 a decorrere dal 15 febbraio 2021, essendosi verificate tutte le condizioni previste dalla deliberazione 491/2017/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 616/2023/R/eel, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell’energia

- elettrica, per il periodo di regolazione 2024-2027, approvando il TIT e il TIME recanti le disposizioni con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell'energia elettrica;
- il TIT e il TIME individuano due diversi regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
 - i criteri di determinazione del costo riconosciuto e dei parametri tariffari in regime parametrico per i servizi di distribuzione e di misura sono definiti dalla deliberazione 237/2018/R/eel; nel dettaglio, ai fini della determinazione dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo, la suddetta deliberazione ha previsto:
 - a partire dall'anno 2018, un meccanismo di gradualità fino al 2023, per il quale la tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è determinata come media ponderata tra il valore riconosciuto applicando il regime individuale e il valore riconosciuto in base al regime parametrico;
 - a partire dall'anno 2024, che la tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione sia determinata esclusivamente secondo i criteri previsti dal regime parametrico;
 - con la deliberazione 513/2025/R/eel l'Autorità ha determinato per le imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo, le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per gli anni 2024 e 2025.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 4 aprile 2024, SIPPIC ha informato l'Autorità che dal 1° gennaio 2024 l'impianto di produzione dell'isola di Capri ha cessato la sua funzione di impianto essenziale a seguito dell'entrata in esercizio del secondo collegamento con la rete di trasmissione elettrica nazionale, acquisendo dunque la configurazione di sistema integralmente interconnesso con la rete elettrica nazionale;
- a partire dall'anno 2024, inoltre, l'impianto di produzione dell'isola di Capri non risulta più ricompreso da Terna negli elenchi degli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi ai sensi del citato articolo 63 della deliberazione 111/06;
- con la comunicazione del 4 aprile 2024 sopra richiamata, l'impresa ha inoltre presentato un'istanza per la transizione dal regime di integrazione tariffaria di cui all'articolo 7 della legge 10/91 a quello ordinario di regolazione tariffaria del servizio di distribuzione e per l'applicazione dei meccanismi di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel, chiedendo la riapertura dei termini di cui all'articolo 5, comma 6 della deliberazione 101/2012/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della deliberazione 101/2012/R/eel, il termine entro il quale le imprese elettriche minori, che hanno presentato istanza ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, sono tenute all'invio dei dati necessari allo svolgimento delle istruttorie di cui alla medesima deliberazione 101/2012/R/eel, è fissato al 30 giugno 2012, successivamente prorogato al 31 agosto 2012 con la deliberazione 267/2012/R/eel;
- le finalità perseguitate dal legislatore con i meccanismi incentivanti disposti dal sopra richiamato articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 93/11 sono quelle di addivenire ad “*un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell’energia elettrica in condizioni di economicità e redditività [...], contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali*”; inoltre, le finalità incentivanti perseguitate dal legislatore hanno portata generale, che prescindono dall'applicazione di uno specifico termine, in quanto il regime tariffario ordinario resta comunque sempre preferibile al sistema delle integrazioni tariffarie di cui alla legge 10/91, e il trasferimento d'una impresa elettrica minore alla regolazione tariffaria prevista per la generalità delle imprese distributrici è, pertanto, sempre coerente con tali finalità;
- in ragione di quanto sopra evidenziato, i termini previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel devono essere rimessi anche per SIPPIC, al fine di evitare discriminazione nei confronti delle altre imprese elettriche minori che, avendo cessato l'attività di produzione, abbiano aderito ai meccanismi di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel nel termine previsto; ciò risulta peraltro in linea con quanto già indicato con l'articolo 7, lett. a, della deliberazione 491/2017/R/eel, così come richiamato nel terzo gruppo dei considerati;
- le condizioni per l'applicazione dei meccanismi di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel, come già richiamate nei precedenti considerati, sono le seguenti:
 - l'aver presentato istanza per l'accesso al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, con contestuale rinuncia alle integrazioni tariffarie;
 - l'avere cessato l'attività di produzione;
- in relazione alla prima condizione, si evidenzia che il regime di perequazione specifico aziendale è stato superato dalla successiva disciplina regolatoria e non è più applicato nel regime tariffario ordinario delle imprese di distribuzione e misura elettrica con riferimento alle annualità che qui rilevano; l'istanza presentata dall'impresa deve dunque intendersi come istanza al regime ordinario delle imprese di distribuzione elettrica e, nel caso specifico di SIPPIC, al regime parametrico di cui alla deliberazione 237/2018/R/eel per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
- in relazione alla seconda condizione, non risulta ancora pervenuta l'autorizzazione richiesta dall'impresa con la comunicazione del 25 luglio 2025, agli enti competenti, per la messa fuori servizio definitiva del proprio impianto, ai fini della successiva cancellazione dal registro nazionale degli impianti di

produzione e della conseguente cessazione del contratto di dispacciamento in immissione di energia sulla rete, ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 239/2003.

CONSIDERATO CHE:

- la CSEA ha richiesto a SIPPIC, con la comunicazione del 4 settembre 2025, la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2024;
- in data 3 ottobre 2025, SIPPIC ha trasmesso a CSEA le informazioni richieste rilevanti ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2024;
- con la comunicazione del 28 ottobre 2025, nell'ambito dell'avvalimento, disposto con la deliberazione 164/2023/R/eel, per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alla determinazione delle tariffe di riferimento per le imprese distributrici di energia elettrica, la CSEA ha trasmesso a SIPPIC gli esiti delle attività istruttorie svolte in merito alla determinazione delle tariffe parametriche per l'anno 2024 per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura dell'energia elettrica;
- i criteri per le determinazioni tariffarie relative all'impresa, con riferimento all'anno 2024, sono i medesimi applicati alle altre imprese distributrici in regime tariffario parametrico ed illustrati nella deliberazione 513/2025/R/eel, salvo la quantificazione convenzionale dell'indice di vetustà di cui alla deliberazione 237/2028/R/eel fissato pari a 0,5 in conseguenza della indisponibilità di dati relativi alla stratificazione degli investimenti dell'impresa, in linea con quanto avvenuto in casi analoghi di passaggio al regime tariffario ordinario;
- in relazione agli esiti comunicati dalla CSEA in data 28 ottobre 2025, con la comunicazione del 7 novembre 2025, SIPPIC ha richiesto l'applicazione di una specifica variabile di costo relativa alla morfologia del territorio servito al fine della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione;
- con comunicazione del 28 novembre 2025, gli Uffici dell'Autorità hanno indicato che non sussistono le condizioni per l'applicazione della suddetta variabile, ribadendo che non sono ammissibili criteri differenziati rispetto a quelli previsti dalla deliberazione 237/2018/R/eel ai fini dell'applicazione del regime parametrico;
- con comunicazione del 9 dicembre 2025, SIPPIC ha ribadito la necessità che le determinazioni tariffarie con i criteri parametrici tengano conto di *extra-costi* operativi e di capitale sostenuti dall'impresa in ragione delle specificità del territorio servito: in particolare, la società richiama il Prezzario della Regione Campania, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 759 del dicembre 2024, il quale contempla specifiche maggiorazioni nel caso di lavori da eseguirsi nel territorio di Capri; secondo la società, pertanto, tali costi andrebbero riconosciuti in quanto riconducibili ad obblighi normativi ai sensi del comma 3.4 della deliberazione 237/2018/R/eel, nonché in ragione della necessità di tener conto

della particolare morfologia del territorio caprese ai fini del dislivello altimetrico richiamato al comma 2.2. della citata deliberazione;

- a tale riguardo conviene subito evidenziare che la richiesta della società non può trovare seguito ai sensi della citata deliberazione 237/2018/R/eel; i criteri parametrici per la determinazione dei costi riconosciuti normati da tale deliberazione, infatti, intercettano i costi sostenuti delle imprese distributrici in maniera parametrica a partire da analisi dei costi sostenuti dalle singole imprese che sono, a vario titolo, disomogenei tra loro e non prevedono, nemmeno nell'individuazione del fattore correttivo g di cui al comma 3.4 della medesima deliberazione, il riconoscimento di costi puntuali riconducibili a specificità locali; in particolare, deve ricordarsi che il predetto fattore correttivo g è volto ad adeguare – comunque mediante logiche parametriche – il costo riconosciuto “*a seguito di eventi eccezionali riconducibili*”, per quel che qui rileva, anche a “*obblighi normativi*”, tra i quali, però, non possono evidentemente rientrare il Prezzario della Regione Campania invocato da SIPPIC: tale Prezzario, infatti, non costituisce affatto un evento eccezionale rispetto alla fisiologica e ordinaria attività di impresa, ma anzi è volto a definire regole applicabili ad attività ricorrenti in un determinato territorio regionale;
- infine, ai sensi del comma 2.2 della deliberazione 237/2018/R/eel le imprese sono considerate operanti in territorio montano se rispettano specifici requisiti non riconducibili alla sommatoria dei dislivelli altimetrici su tutto il territorio servito; invero, la norma stabilisce che sono tali le imprese che servono una percentuale di territorio con altimetria superiore ai 600 metri maggiore del 50% (costruita come media delle percentuali di territorio montano dei comuni serviti, pesata per la superficie di ogni comune), ovvero le imprese che servono comuni con un dislivello altimetrico superiore ai 1000 metri.

RITENUTO CHE:

- sussistano i presupposti per l'ammissione di SIPPIC al regime tariffario previsto per la generalità delle imprese a partire dal 1° gennaio 2024, a motivo del passaggio della rete elettrica caprese da sistema permanentemente isolato alla configurazione odierna di sistema interconnesso con la rete elettrica nazionale, nonché della contestuale esclusione dell'impianto di Capri dagli elenchi degli impianti essenziali;
- di conseguenza, sia necessario definire per l'impresa la tariffa di riferimento 2024 per i servizi di distribuzione e di misura in base ai criteri ordinari previsti dalla deliberazione 237/2018/R/eel;
- sia quindi necessario determinare e pubblicare le tariffe parametriche per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 21.3 del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 34.1 del TIME, relative all'anno 2024, per SIPPIC;
- sussistano i presupposti per rimettere SIPPIC nei termini per l'ammissione al meccanismo di gradualità di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel, con contestuali

modifiche della relativa disciplina, volte ad adeguare la stessa alla sopravvenuta regolazione – nei termini sopra chiariti;

- sia, tuttavia, opportuno rinviare ad un successivo provvedimento da adottare in seguito al rilascio delle autorizzazioni di cessione della produzione dagli enti competenti l'avvio del procedimento per l'ammissione di SIPPIC ai meccanismi regolatori previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel, nonché per la determinazione delle tariffe del servizio di distribuzione e misura con applicazione della tariffa di transizione ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 237/2018/R/eel a partire dal primo anno successivo all'ultima determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria riconosciute all'impresa ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 10/91.

RITENUTO CHE:

- i sopra richiamati interventi costituiscano attività di ordinaria amministrazione, in quanto danno attuazione a precedenti provvedimenti dell'Autorità, e costituiscono atti dovuti, a conclusione di procedimenti avviati prima dell'inizio del periodo di proroga dell'attuale Consiliatura dell'Autorità

DELIBERA

1. di procedere con l'ammissione di S.i.p.p.i.c. S.p.A. al regime tariffario previsto per la generalità delle imprese a partire dal 1 gennaio 2024, con la concomitante uscita dal regime di integrazione tariffaria di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91;
2. di approvare i valori della tariffa di riferimento per l'anno 2024 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 21.3 del TIT per l'impresa S.i.p.p.i.c. S.p.A., come riportati nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
3. di approvare i valori della tariffa di riferimento per l'anno 2024, per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 34.1 del TIME per l'impresa S.i.p.p.i.c. S.p.A., come riportati nelle *Tabelle 2 e 3* allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
4. di rimettere S.i.p.p.i.c. S.p.A. nei termini per l'ammissione al meccanismo di gradualità di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel, con le precisazioni e i limiti chiariti in motivazione;
5. di prevedere che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali proceda a calcolare gli importi di perequazione così spettanti, compensandoli con gli importi erogati in acconto per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 10/91;
6. di trasmettere il presente provvedimento a S.i.p.p.i.c. S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;



7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini